\REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1
"Assetto Istituzionale e Territoriale degli Enti Locali"

Prot. n. 2510
Palermo lì, 15/02/2017

Ai Sindaci e ai Commissari Straordinari dei Comuni, ai Presidenti dei Consigli Comunali ed ai Consiglieri comunali Siciliani

Ai Segretari dei Comuni siciliani

OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante "*Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*". **Cessazione organi comunali . Decorrenza nuove disposizioni. Parere Consiglio di Giustizia Amministrativa**

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 2 settembre 2016 è stata pubblicata la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante "*Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*".

L'articolo 4, comma 1 della legge in esame, modificando l' articolo 10 della L.R. 35/1997, introduce nuove modalità di approvazione della "*Mozione di sfiducia al Sindaco*"; dette nuove modalità, in forza del comma 2 del precitato articolo 4, troveranno applicazione " *a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*".

L'articolo 5 della medesima legge, modificando l'articolo 11 della L.R. 35/1997, sancisce il principio in forza del quale, la cessazione anticipata di uno degli organi comunali,

determina automaticamente la cessazione anticipata anche degli altri organi, la nomina di un commissario straordinario e l'avvio delle procedure dirette all'indizione delle nuove elezioni.
Più in particolare:

- il **comma 1, lett. a)** del precitato articolo 5 della L.R. n. 17/2016, ha sostituito il previgente comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 35/97 in materia di "*decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente del Sindaco*";
- il **comma 1, lett. b)** del già citato articolo 5 della L.R. n. 17/2016, ha introdotto un nuovo comma (comma 1 bis in materia di "*efficacia delle dimissioni del Sindaco*") dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 35/97;
- il **comma 1, lett. c)** del richiamato articolo 5 della L.R. n. 17/2016 ha disposto la sostituzione del previgente comma 2 dell'art. 11 della L.R. 35/1997, con i nuovi commi **2** (in materia di " *cessazione del consiglio comunale per dimissioni dei consiglieri*") e **2 bis** (in materia di "*cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa*")
- il **comma 1, lett. d)** dell' articolo 5 della L.R. n. 17/2016 ha disposto la sostituzione di alcune parole contenute nel previgente comma 4 dell'articolo 11 della L.R. n. 35/1997.

In assenza di una norma transitoria specifica, risulta pacifico che, le disposizioni di cui ai **commi 1, 1 bis** e **4** dell'articolo 11 della L.R. n. 35/1997, come sostituito e integrato dall'articolo 5, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. d) della L.R. n. 17/2016, in materia di "*decadenza, dimissioni (con le nuove modalità recate dalla L.R. 17/2016), rimozione, morte o impedimento permanente del Sindaco*" e "*commissariamento*", trovino immediata applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore della più volte citata Legge n. 17/2016.

Altrettanto pacifico è che le disposizioni di cui al **comma 2** dell'articolo 11 della L.R. n. 35/1997, come novellato dall'articolo 5 della L.R. n. 17/2016 si applichino, in forza del comma 2 dell'articolo 5 già citato, solo a partire dalle prossime consiliature.

Per quanto attiene la decorrenza del **comma 2 bis** del testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, è stata disposta una richiesta di parere alla Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

L'organo consultivo sopra indicato, con il *parere n. 01049/2016 del 19.10.2016,* richiamando tanto l'interpretazione letterale quanto quella sistematica, ha ritenuto di dovere apprezzare i due commi di che trattasi, non disgiuntamente, ma come costituenti un unicum inscindibile, rappresentato dal nuovo testo del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 35/1997; pertanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa è dell'avviso che la disciplina transitoria dettata dall'articolo 5, comma 2, l.r. n. 17/2016 si applica sia all'ipotesi del comma 2 che a quella del comma 2 – bis dell' articolo 11, l.r. n. 35/1997, come novellato dal citato articolo 5.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 28 del 21.01.2017, ha dato indicazione di attenersi ai contenuti del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1049/2016 del 19 ottobre 2016.

Pertanto, ferme restando le modalità indicate dall'art.109/bis dell'O.R.E.LL., le disposizioni di cui al comma 2 – bis dell'articolo 11 della l.r. n. 35/1997, come novellato dal citato art. 5 della l.r. n. 17/ 2016, in materia di "*cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa*", **non troveranno immediata applicazione** nei casi di inadempienza derivante da mancata approvazione del rendiconto di gestione o da mancata deliberazione del bilancio di previsione, **bensì dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 17/2016**.

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente nota n. 13571 del 16.09.2016 in merito all'oggetto.

L'Assessore
A.L. Lantieri

Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale

Il Dirigente del Servizio
Margherita Rizza